



LEGGE 23 novembre 1939, n. 1815

DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI STUDI DI ASSISTENZA E DI CONSULENZA

(Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1939, n. 291)

Art. 1

Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

Art. 2

[È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria] (*).

() Abrogato dall'art. 24, Legge 7 agosto 1997, n. 266*

Art. 3

Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonché fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

Art. 4

La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo, dell'Ispettorato corporativo, per coloro che intendano esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo circolo, e del Ministero delle corporazioni negli altri casi.

Avverso il provvedimento dell'Ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni (2), che decide in via definitiva] (*).

() Articolo abrogato dall'art. 41, Legge 11 gennaio 1979, n. 12*

Art. 5

[La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri.

Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in più Circoli, al Ministero delle corporazioni](*)).

() Articolo abrogato dall'art. 41, Legge 11 gennaio 1979, n. 12*

Art. 6

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito

dall'art. 1 devono conformarsi, entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni dello stesso articolo.

Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall'esercitare la professione o l'attività associata in contrasto con il citato art. 1.

Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende senza essere legati alle aziende stesse da rapporti di impiego, possono chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 4, ovvero provvedere alla denuncia di cui all'art. 5, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data anzidetta.

Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero entro tre mesi dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.

Art. 7

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:

a) i contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 e dell'art. 6, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 400.000;

b) i contravventori alle disposizioni dell'articolo 2, dell'art. 4 e dell'art. 5, comma 2, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli artt. 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a L. 80.000.

Art. 8

Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le corporazioni, a termini dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della presente legge.

INDICE VADEMECUM

LEGGI SUI CDL

CODICE DEONTOLOGICO

REGOLAMENTI

- Certificazione di Qualità
- Regolamenti vari

CIRCOLARI DEL CNO

- Circolari dal 1996 al 1999
- Precedenti ancora in vigore
- Allegati

MASSIMARIO

RACCOLTA QUESITI

- Istituzionali
- CSN
- Igiene e Sicurezza sul Lavoro

MODULISTICA

- Consulenti del Lavoro
- Praticanti

GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

ANNUARIO CDL ISCRITTI